



Comune di **Tresa**

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Indice degli articoli del Regolamento sulla gestione dei rifiuti:

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione.....	3
Art. 2 Principi della gestione rifiuti.....	3
Art. 3 Competenze.....	3
Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni.....	4
Art. 5 Obblighi e facoltà dei detentori di rifiuti.....	5
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	5
Art. 7 Divieti.....	5

Capitolo 2: RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani.....	6
Art. 9 Utenti autorizzati.....	6
Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta.....	6
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta.....	7
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti.....	7
Art. 13 Sospensione del servizio	8

Capitolo 3: FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio.....	8
Art. 15 Tassa base.....	8
Art. 16 Tassa sul quantitativo.....	9
Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni.....	10
Art. 18 Altre tasse causali.....	10
Art. 19 Esigibilità.....	10

Capitolo 4: NORME FINALI

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione.....	10
Art. 21 Rimedi giuridici.....	11
Art. 22 Contravvenzioni.....	11
Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni.....	11

Il Consiglio comunale di Tresa:

- vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- il regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) del 30 giugno 2021
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015

decreta

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Tresa nonché il relativo finanziamento.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i produttori e detentori di rifiuti (persone fisiche e giuridiche) con residenza (primaria o secondaria) o sede a Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) Il Municipio provvede alla gestione dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.

Art. 3 Competenze

- 1) Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2) L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- 3) Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- 4) In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere per iscritto delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione. Tali deroghe possono avere una durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo.
- 5) Il Municipio collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 6) Il Municipio informa e coinvolge l'utenza sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento.

- 7) Il Municipio sensibilizza e informa la cittadinanza in tema di rifiuti, autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria (ex. Mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- 8) Il Municipio provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti, specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.
- 9) Il Municipio promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali. In particolare, favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale.
- 10) Il Municipio promuove la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta o piazze di raccolta centralizzate (ecopunti ed ecocentri).
- 11) Il Municipio verifica annualmente l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare la copertura delle spese generate dal servizio di gestione rifiuti.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- 1) Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- 2) I rifiuti urbani sono:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, che per loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati. Non sono considerati rifiuti ingombranti i materiali provenienti da sgombero totale di cantine, solai, appartamenti, depositi, magazzini, ecc., rispettivamente da stabili ristrutturati o da ristrutturare quali detriti, porte, finestre e altro, nonché gli scarti di processi di fabbricazione e di altre attività artigianali e industriali di qualsiasi tipo per i quali lo smaltimento conforme alle disposizioni in materia incombe a chi li produce (a beneficio di una licenza edilizia);
 - c) le raccolte separate, i rifiuti destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
 - 1.1. Vegetali: gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (fogliami, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante da vaso escluso il vaso).
 - 1.2. Inerti: sono considerati materiali inerti piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra, piastrelle, mattoni.
- 3) Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e/o quantità non possono essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani.
- 4) Sono rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 2) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- 3) I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- 4) In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.
- 5) Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali e soggetti a controllo esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque, tenendo conto delle direttive vigenti in materia. È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previa indicazioni puntuali alla popolazione.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1) Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 2) Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento dei rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA, se non esplicitamente indicato al punto/centro di raccolta.

CAPITOLO 2 – RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- 2) Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta e se ne assume i costi d'acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- 3) Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune.
- 4) Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.
- 5) I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio e sarà applicata una sanzione ai contravventori oltre alle spese di smaltimento.
- 6) La trasformazione in composto è auspicata e promossa dal Municipio.

Art. 9 Utenti autorizzati

- 1) Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Tresa (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche, organizzatori di manifestazioni ed eventi, proprietari di fondi, che svolgono qualsiasi attività a Tresa autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni dei prossimi cpv.
 - 1.1) Le persone giuridiche o attività economiche devono fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.
 - 1.2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Tresa non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione della raccolta

- 1) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2) Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3) Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, case anziani e di riposo, ospedali la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- 5) E' data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

- 6) L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.
- 7) Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1) I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2) I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3) In caso di dubbio, prima di disporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti

- 1) Sono smaltiti dal Comune i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita.

- 1.1. L'eliminazione dei rifiuti vegetali attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata. Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale o consegnati presso l'apposito centro, durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- 1.2. I materiali inerti devono essere deposti a cura e a carico dei privati, presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio
- 2) Sono smaltiti dal detentore i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali e soggetti a controllo.
- 3) Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 18).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e preventivi.

Art. 15 Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli:
 - a) amministrativi e del personale
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi prodotti.
- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza (primaria o secondaria), rispettivamente con sede a Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi comunali. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.
- 3) La tassa base è composta da:

- 3.1) una tassa minima uguale per le categorie di utente (unità abitativa) elencate alle lettere a – b – c – d, e copre i costi fissi di gestione e i costi per le strutture, indipendenti dai quantitativi;
- 3.2) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente e copre i costi di raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti, esclusi gli RSU;
- 3.3) la tassa minima (per ogni unità abitativa) è stabilita tra fr. 50.00 e fr. 220 annui.
- 3.4) La tassa individuale (per ogni abitante o abitante equivalente) è stabilita tra fr. 5.00 e fr. 25.00 per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
- a) Economia domestica:
 - i. Residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
 - ii. Residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - b) Affittacamere, esercizi pubblici, alberghi e campeggi:
 - iii. Ogni posto (calcolato in base alla media fra posti a sedere interni, esterni e posti letto) = 1 abitante equivalente
 - iv. Ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - v. Roulottes fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - vi. Ogni esercizio pubblico a ristorazione limitata come i Take away e i Food-trucks (cucine itineranti) = 10 abitanti equivalenti
 - c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,
 - vii. Ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti di un'attività economica.
 - viii. Per le microimprese, con al massimo due dipendenti, che svolgono la loro attività presso il proprio domicilio, verrà applicata una riduzione del 50 % della parte di tassa calcolata sull'attività economica.
 - d) Depositi e magazzini a sé stanti
 - ix. Fino a 100 mq di superficie utile = 5 abitanti equivalenti
 - x. Per ogni 50 mq di superficie utile in più = 5 abitanti equivalenti
 - e) Case anziani e di riposo, ospedali
 - xi. Ogni posto letto per degenti = 1.5 abitante equivalente
 - f) Le tasse base si intendono **IVA esclusa**.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

- 1) La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume (Tassa sul volume) o del peso (Tassa sul peso) effettivo dei rifiuti prodotti. E' destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali (**IVA inclusa**).
- 1.1) La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e le fascette per i containers privati. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

1.2) Il Municipio fissa mediante ordinanza l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni

- 1) Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:
 - a) famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
 - b) enti e associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro
 - c) manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
 - d) persone con incontinenza certificataLe agevolazioni di cui alla lettera a) e d) si riferiscono unicamente all'ottenimento di un quantitativo di sacchi dei rifiuti gratuiti.
- 2) Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Art. 18 Altre tasse causali

1) *Rifiuti solidi urbani ingombranti*

1.1) Quantità massima consentita 1 metro cubo oppure Kg 100 per giorno d'apertura, al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr. 45.00 al metro cubo o al quintale

2) *Scarti vegetali*

Quantità massima consentita 2 metri cubi per giorno d'apertura, al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr. 45.00 al metro cubo.

3) *Materiali inerti*

Quantità massima consentita 60 lt per giorno d'apertura; al superamento di tale quantitativo sarà applicata una tassa da CHF 60.00 a CHF 100.00 metro cubo.

Art. 19 Esigibilità

- 1) La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis su base mensile.
- 2) In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO 4 – NORME FINALI

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela

dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).

- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

- 1) Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2023, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti degli ex Comuni di Croglio, Ponte Tresa, Monteggio e Sessa.
- 3) Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 882/2022 del 10.10.2022

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il 19 dicembre 2022

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione

.....